

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05341/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5341 del 2020, proposto da

Canale 7 S.r.l., , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono elettivamente domiciliati;

nei confronti

Centro Produzione Servizi S.r.l., T.C.S. Tele Costa Smeralda, Auditel S.r.l. non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, Carlo Edoardo Cazzato, Antonio Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione

- del Decreto mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0019545.09-04-2020 a firma del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mediante il quale sono approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del DPR 146/2017, come riportati negli allegati A e B (doc. 3, 4, 5), nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 108 con un punteggio di 989,228 inferiore a quello dovuto;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi incluso:

- la relazione ministeriale prot. 19469 del 9/4/2020, concernente l'istruttoria dei reclami pervenuti;

il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, concernente l'approvazione delle graduatorie provvisorie;

nonché

- del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali";

- del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 ottobre 2017, di attuazione

del suddetto DPR 146/2017;

nonché

per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4 bis, recante “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”, nonché, ove necessario, dell’art. 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 77, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente, con atto depositato in data 23 luglio 2020, ha rinunciato alla domanda cautelare e che, pertanto, al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia.

Considerato, peraltro, che appare necessario – in ragione del tenore del ricorso, le cui censure coinvolgono, potenzialmente, la misura dei contributi già riconosciuti per l’annualità 2019 – di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese presenti nella graduatoria impugnata, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati;

Ritenuto che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini

della pubblicazione sul sito istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di gg. 20 dal ricevimento della predetta comunicazione.

Ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare, tenuto conto della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- compensa le spese della fase cautelare;
- ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Paolo Marotta, Consigliere

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO